

**Classificazione acustica del territorio comunale
Relazione di controdeduzione alle osservazioni pervenute**

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 19/07/2012 è stata adottata la classificazione acustica del territorio comunale.

In data 23/08/2012 la stessa classificazione acustica è stata depositata per 60 giorni.

Entro la data di scadenza (22/10/2012) del deposito della classificazione acustica sono pervenute n. 5 osservazioni da parte di un singolo cittadino e di una associazione registrate al numero di protocollo generale e speciale:

prot. spec. prot. gen.

n. 1)	n. 39877 del 19/10/2012	Carlini Anna
n. 2)	n. 39878 del 19/10/2012	Carlini Anna per Legambiente – Circolo Imola Medicina
n. 3)	n. 39880 del 19/10/2012	Carlini Anna per Legambiente – Circolo Imola Medicina
n. 4)	n. 39882 del 19/10/2012	Carlini Anna per Legambiente – Circolo Imola Medicina
n. 5)	n. 39883 del 19/10/2012	Carlini Anna per Legambiente – Circolo Imola Medicina

Copia della classificazione acustica è stata trasmessa, con nota prot. n. 31988 del 27/08/2012, all'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia Romagna (ARPA) e all'Azienda USL, al fine dell'espressione del parere di competenza con le modalità previste all'art. 17 della LR 44/95 (esercizio coordinato ed integrato delle funzioni tra ARPA e Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende USL).

L'ARPA ha espresso un parere di competenza favorevole, registrato al protocollo generale in data 21/06/2013 al n. 22475, ponendo alcune condizioni.

L'Azienda USL, una volta recepito il parere di ARPA, ha espresso un parere di competenza favorevole condizionato, registrato al protocollo generale in data 09/08/2013 al n. 29942.

Di seguito si riportano le osservazioni pervenute o le sintesi delle stesse e la proposta di controdeduzione.

Si riporta inoltre la risposta alle condizioni espresse da ARPA ed AUSL nei relativi pareri.

OSSERVAZIONE PROT. SPEC. N. 1)

Considerato che all'area compresa tra la via Donini e la via Calindri, nella frazione Cicogna è stata attribuita la CLASSE IV e che la stessa area:


- anche se denominata in origine "centro commerciale", risulta principalmente pedonale, con alcuni esercizi commerciali e ambulatori di modeste dimensioni prevalentemente fruiti dagli stessi residenti e con accesso dal portico interno;
- non è interessata da traffico veicolare che possa superare la dimensione locale;
- non ospita esercizi aperti di notte;
- presenta molti spazi commerciali da tempo chiusi per cessata attività;
- di fatto non corrisponde alla descrizione delle aree a cui attribuire la CLASSE IV;

si chiede di effettuare il riesame dei parametri che hanno condotto ad attribuire all'area la CLASSE IV, suggerendo per la stessa l'assegnazione della CLASSE III.


Controdeduzione

Si propone di accogliere in ragione delle effettive caratteristiche dell'area, interessata prevalentemente da percorrenze pedonali e da traffico locale.

Si riportano di seguito lo stralcio cartografico d'adozione e la revisione d'assegnazione, come proposta per l'approvazione dello strumento.



Rif. Oss. 1) Stesura d'adozione



Rif. Oss. 1) Stesura d'approvazione

OSSERVAZIONE PROT. SPEC. N. 2)

Si chiede di intervenire sulla classificazione delle aree adibite a verde pubblico, attribuendo la CLASSE I alle zone a verde di particolare dimensione strategica, di effettivo servizio pubblico o che ospitano percorsi pedonali e ciclabili.

Si propone inoltre, nel caso si verificassero situazioni di conflitto tra aree verdi ed aree adiacenti di classe molto superiore, di effettuare misurazioni sul campo al fine di confermare la sussistenza effettiva dei conflitti e di individuare azioni volte alla loro soluzione (ad esempio, una diversa organizzazione dell'uso delle aree o la realizzazione di interventi strutturali).

A tal proposito viene citato il caso di due aree verdi, entrambe prive di strutture per una fruizione che possa generare sorgenti di rumorosità, ma alle quali sono state attribuite classi acustiche diverse dalla prima:


- *il Parco di Villa Cicogna, a cui è stata attribuita la CLASSE III;*
- *il Parco Europa, rientrante allo stato attuale nella CLASSE I, ma a cui è stata attribuita la CLASSE III – 3p di progetto.*

Controdeduzione


Si propone di accogliere parzialmente, includendo nella CLASSE I l'area verde facente parte del complesso della Villa Cicogna posta in fregio alla via Emilia. Essa può essere intesa, anche solo per le sue elevate dimensioni, come patrimonio verde comune in cui non sono presenti strutture per una fruizione che possa generare sorgenti di rumorosità.

Per la restante porzione del parco della Villa Cicogna, si mantiene invece la classificazione operata dallo strumento adottato in virtù della presenza sulla stessa di attività potenzialmente rumorose quali la villa, il centro congressi e l'albergo.

Per quanto riguarda il parco Europa, si accoglie l'osservazione attribuendo la CLASSE I anche allo stato di progetto.




Rif. Oss. 2) Parco di Villa Cicogna - Stesura d'adozione



Rif. Oss. 2) Parco di Villa Cicogna - Stesura d'approvazione



Rif. Oss. 2) Parco Europa - Stesura d'adozione



Rif. Oss. 2) Parco Europa - Stesura d'approvazione

OSSERVAZIONE PROT. SPEC. N. 3)

Si rileva come la classificazione acustica non tenga conto delle caratteristiche di alcune strade di particolare estensione, le quali, nell'attraversare il tessuto urbano, cambiano le loro caratteristiche e andrebbero trattate "per sezioni".

Si fa riferimento in particolare ai casi di seguito descritti.

- *VIA PALAZZETTI: si chiede un declassamento dalla IV alla III classe per il tratto compreso tra via Virginia Woolf e via Scuole del Farneto, in ragione degli usi dei terreni che il tratto di strada attraversa e della classificazione dello stesso tratto operata con il PGTU (strada di quartiere di tipo E). Si chiede inoltre che alle ampie zone verdi pubbliche a bordo strada, alcune con presenza di giochi per bambini, venga assegnata la CLASSE I, come nella zonizzazione acustica precedente.*

- *VIA PAOLO POGGI: si chiede l'attribuzione della CLASSE III al tratto di via Poggi posto a Sud della via Emilia in ragione degli usi presenti sul fronte strada e dei conseguenti possibili conflitti per il salto di tre classi acustiche tra le aree ospitanti le strutture scolastiche in CLASSE I e la sede stradale in CLASSE IV.*

- *VIA CASELLE: si segnala un'incongruenza tra relazione e tavole grafiche. Nella relazione si attribuisce alla via Caselle la CLASSE IV, mentre nelle tavole grafiche ad essa viene attribuita la CLASSE III per la porzione più a sud e la CLASSE IV per la porzione più a nord.*

- *VIA VIRGINIA WOOLF: si chiede un declassamento della strada dalla IV alla III CLASSE in ragione della classificazione della stessa come "strada urbana di quartiere – (TIPO E)" operata dal PGTU.*

Controdeduzione

Si propone di accogliere parzialmente.

- *VIA PALAZZETTI: il declassamento presente nel PGTU, da strada extraurbana secondaria di tipo "C" a strada urbana di quartiere di tipo "E", viene determinato dalla presenza del confine del territorio urbanizzato e viene documentato nelle tavole 2 e 3 della classificazione acustica, ove si individuano le fasce infrastrutturali di cui al DPR 142/2004. Si mantiene l'assegnazione della CLASSE IV al tratto sopra descritto di via Palazzetti a causa dell'intenso traffico circolante sullo stesso, e si subordina la revisione della sua classificazione ad una futura revisione generale dell'assetto viario comunale.*

- *VIA PAOLO POGGI: si ribadisce quanto già esposto per via Palazzetti. Le diverse assegnazioni da PGTU sono riportate sulle tavole 2 e 3 di zonizzazione, ove si individuano le fasce infrastrutturali di cui al DPR 142/2004; parimenti, non possono essere gli usi dei frontisti a determinare la classe acustica della strada. I conflitti documentati in osservazione fra immissioni sonore da traffico ed usi scolastici forniscono, al contrario, un indirizzo per la futura redazione del Piano di Risanamento Acustico Comunale; si evidenzia come, il mantenimento dell'assegnazione della CLASSE IV non potrà che enfatizzare il conflitto esistente, sollecitandone quindi il risanamento. Si fa presente inoltre che, come da indirizzi della DGR 2053/2001, le pertinenze stradali non entrano sulle aree di I classe, che al contrario, mantenendo intatta la propria perimetrazione, devono vedere garantiti i parametri di legge al loro interno.*

- *VIA CASELLE: l'assegnazione corretta è quella delle tavole grafiche, di III classe. La IV classe che si legge a nord della ferrovia non è tanto determinata dalle fasce di pertinenza della via Caselle, quanto piuttosto dalle fasce di pertinenza degli svincoli della tangenziale, oltre che dalle stesse assegnazioni di zona. Verrà modificato il testo della relazione in coerenza con quanto riportato dalle tavole.*

- VIA VIRGINIA WOOLF: la IV classe viene assegnata in ragione del ruolo che detto asse assume nel sistema della rete viaria cittadina, senza distinzioni fra zone urbane ed extraurbane (rammentiamo nuovamente come le assegnazioni di PGU abbiano guidato la redazione delle tavole 2 e 3 e non quelle di zonizzazione vera e propria redatte invece seguendo gli indirizzi della DGR 2053/2001, inerente i criteri di classificazione acustica del territorio). Esso presenta le caratteristiche funzionali di un asse di scorrimento e, in quanto tale, gli è stata attribuita la CLASSE IV, secondo le indicazioni della succitata DGR. Rammentiamo, per conoscenza, che le assegnazioni del PGU vengono effettuate unicamente in base alle caratteristiche geometriche della sezione stradale e non sulle funzioni che la stessa svolge sul territorio, funzione che al contrario è documentata nel PSC ed è recepita nella classificazione acustica.

OSSERVAZIONE PROT. SPEC. N. 4)

"Premesso che il metodo operativo per le assegnazioni delle classi acustiche si fonda anche sui dati ISTAT e la loro rielaborazione per la lettura del territorio.

Considerato che la base di dati ISTAT utilizzata per la classificazione acustica in adozione è riferita al 2001.

Osserva che al fine di una maggiore attendibilità e per superare il gap esistente potrebbe avere senso, non appena disponibili i dati del 15° censimento 2011, prevedere un riesame generale della zonizzazione, a titolo di verifica ed allineamento, e per il futuro far coincidere l'anno di elaborazione della nuova zonizzazione con la disponibilità dei dati dell'ultimo censimento effettuato".

Controdeduzione

Si specifica che, la fase di analisi è stata condotta sulla base dei dati Istat del 2001, ma è stata successivamente approfondita tenendo conto dei reali usi presenti sul territorio e mediante la lettura dei tematismi cui fanno riferimento i recentemente variati strumenti urbanistici comunali.

Si propone comunque di accogliere parzialmente l'osservazione, utilizzando, in occasione della stesura della prossima variante alla classificazione acustica, i dati del censimento 2011.

OSSERVAZIONE PROT. SPEC. N. 5)

"Premesso che la tavola 3 risulta dal titolo essere una tavola di sintesi.

Considerato che le altre tavole relative alla classificazione acustica riportano sia le classificazioni di stato che di progetto.

Osserva che al fine di una lettura più completa e corretta, anche la tavola 3 dovrebbe riportare le classificazioni di progetto, che mancano totalmente".

Controdeduzione

Si propone di accogliere modificando alcune rappresentazioni grafiche utilizzate nella tavola 3, al fine di inserire nella stessa anche lo stato di progetto e di restituire un elaborato nel suo complesso leggibile.

PRESCRIZIONI ESPRESSE DALL' AZIENDA USL NEL PARERE DI COMPETENZA

L'Azienda USL esprime, per quanto di competenza, parere favorevole alle condizioni di seguito descritte.

A) Si chiede la modifica, dei commi 2, 4 dell'art. 22 dell'elaborato "Relazione illustrativa, norme tecniche di attuazione e regolamento attività rumorose".

Di seguito, in grassetto, le modifiche proposte al testo adottato.

*"2. Agli asili nido si può attribuire, alla struttura nel suo complesso, la **I classe acustica**. Il rispetto del limite sarà da riferire sia all'edificio, sia alle aree cortilive esterne, pertinentziali all'uso scolastico. (...)*

*4. Gli usi scolastici, limitatamente a quelli inseriti in edifici con altro uso prevalente, possono essere autorizzati, anche in deroga ai limiti di classe I, se collocati nella posizione di maggior tutela acustica dello stesso edificio e fatta salva l'adozione di tutte le mitigazioni compatibili dal punto di vista tecnico, economico ed ambientale. **La deroga può essere concessa fino a livelli di rumore corrispondenti ai valori della classe acustica di appartenenza dell'edificio stesso e mai oltre l'obiettivo di qualità della III classe**, considerando il contributo di tutte le sorgenti sonore (comprese quelle infrastrutturali) presenti in zona. Tali valori di rumore devono essere rispettati sia sulla facciata dell'immobile destinato all'uso scolastico, sia sulle pertinenze esterne."*

B) Si richiede inoltre, nel comma 5 dell'art. 22 dell'elaborato "Relazione illustrativa, norme tecniche di attuazione e regolamento attività rumorose", di sostituire i termini "asili aziendali, micronidi, nidi condominiali, baby parking" con le tipologie effettivamente citate dalla LR 6/13 e che siano stralciati in ogni caso dalle tipologie citate, i baby parking e/o i servizi ricreativi, in quanto non costituiscono servizi educativi soggetti ad autorizzazione per il funzionamento.

Di conseguenza

A) Si inseriscono le modifiche proposte nel testo dei commi 2 e 4 dell'art. 22 dell'elaborato "Relazione illustrativa, norme tecniche di attuazione e regolamento attività rumorose".

Di seguito il testo dei commi 2 e 4 dell'articolo 22 – *Aree scolastiche ed ospedaliere*, modificati:

*"2. Agli asili nido si può attribuire, alla struttura nel suo complesso, la **I classe acustica**. Il rispetto del limite sarà da riferire sia all'edificio, sia alle aree cortilive esterne, pertinentziali all'uso scolastico.*

(...)

*4. Gli usi scolastici, limitatamente a quelli inseriti in edifici con altro uso prevalente, possono essere autorizzati, anche in deroga ai limiti di classe I, se collocati nella posizione di maggior tutela acustica dello stesso edificio e fatta salva l'adozione di tutte le mitigazioni compatibili dal punto di vista tecnico, economico ed ambientale. **La deroga può essere concessa fino a livelli di rumore corrispondenti ai valori della classe acustica di appartenenza dell'edificio stesso e mai oltre l'obiettivo di qualità della III classe**, considerando il contributo di tutte le sorgenti sonore (comprese quelle infrastrutturali) presenti in zona. Tali valori di rumore devono essere rispettati sia sulla facciata dell'immobile destinato all'uso scolastico, sia sulle pertinenze esterne."*

B) Per quanto riguarda invece le modifiche al testo del comma 5 dell'art. 22 dell'elaborato "Relazione illustrativa, norme tecniche di attuazione e regolamento attività rumorose", si ritiene che quella di riferimento non sia la LR 6/13, ma la LR 10 gennaio 2000, n. 1, recante le "Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia" (Testo coordinato con le

modifiche apportate dalle: LR 14 aprile 2004 n. 8; ; LR 29 dicembre 2006 n. 20; LR 22 dicembre 2011 n. 21; LR 22 giugno 2012 n. 6).

Preso atto di quanto riportato in detto testo normativo all'Art. 3 - *Altri servizi educativi*, di seguito trascritto integralmente:

"1. Al fine di garantire, anche nei luoghi di lavoro, risposte flessibili e differenziate alle esigenze dei bambini e delle famiglie, possono essere istituiti i seguenti servizi educativi per la prima infanzia:

- a) servizi domiciliari, che privilegiano il rapporto personalizzato di piccolo gruppo;*
- b) servizi integrativi, che prevedono modalità strutturali, organizzative e di funzionamento diversificate, per l'accoglienza di bambini, anche accompagnati dai genitori o da altri adulti;*
- c) servizi sperimentali, per far fronte a emergenti bisogni o in particolari situazioni sociali e territoriali.*

2. Fanno parte del sistema integrato dell'offerta di cui all'articolo 4 le iniziative autonome delle famiglie disponibili a stare in rete con i servizi di cui alla presente legge, anche tramite il coinvolgimento del coordinatore pedagogico.

3. La direttiva di cui all'articolo 1, comma 3, definisce le tipologie e le caratteristiche dei servizi di cui al presente articolo. La stessa direttiva stabilisce la procedura per il riconoscimento della sperimentali dei servizi."

Trovandosi poi, nello stesso testo normativo, anche le seguenti diciture, riferite agli "altri servizi educativi" destinati ai bambini di età compresa fra 3 mesi e 3 anni: nidi aziendali e interaziendali (artt. 6 e 16), micro-nidi (art. 16).

Nell'ottica di dare maggiore chiarezza e leggibilità al provvedimento, si ritiene opportuno modificare il comma 5 dell'art. 22 dell'elaborato "Relazione illustrativa, norme tecniche di attuazione e regolamento attività rumorose" nella maniera seguente:

"5. Per nidi e micro-nidi aziendali ed interaziendali, oltre agli altri servizi educativi di cui all'art. 3 della L.R. 1/2000 e s.m.i., comunemente descritti anche in qualità di nidi di condominio e nidi appartamento, inseriti nell'area di pertinenza dell'azienda stessa o del condominio di appartenenza, ma in una struttura autonoma strutturalmente connessa all'edificio principale, deve essere verificato, anche nelle pertinenze esterne, il rispetto della classe II in periodo diurno."

PRESCRIZIONI ESPRESSE DALL' ARPA NEL PARERE DI COMPETENZA

L' ARPA esprime, per quanto di competenza, parere favorevole alle seguenti condizioni.

A) *In riferimento all'art. 34 si chiede di verificare se l'esclusione dei nidi dalle assegnazioni di I classe possa essere congrua, qualora venga accertato che tale tipologia di struttura non sia compresa fra quelle di cui alla DGR 2053/2001, ovvero non sia classificabile fra le "strutture scolastiche" o "funzioni di servizio della istruzione" in cui la quiete è condizione essenziale per la loro piena fruizione.*

B) *Si propone di integrare l'art. 42 dell'elaborato "Relazione illustrativa, norme tecniche di attuazione e regolamento attività rumorose" con il seguente comma 3:*

"Il Comune si riserva di richiedere, in casi di particolare criticità o a seguito di segnalazioni, l'effettuazione di autocontrolli mediante rilievi fonometrici da parte di tecnico competente in acustica".

C) *In riferimento all'art. 34 delle NTA si fa presente che, essendo già stato approvato il PSC, non risultano più ammesse deroghe alla III classe acustica per le nuove previsioni residenziali, pertanto il comma 2 non risulta applicabile.*

D) Si richiede di inserire le seguenti diciture nell'Allegato A – **ULTERIORI SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALLE MISURE FONOMETRICHE:**

"I punti di misura dovranno essere georeferiti con GPS (precisione min. 3m) o rilievo topografico, con sistema di riferimento WGS84 UTM32;

I dati relativi ai rilievi fonometrici dovranno essere restituiti in formato tabellare, su supporto digitale;

I files delle misure dovranno essere restituiti su supporto digitale ad ARPA per eventuali verifiche".

E) Si richiede di inserire le seguenti diciture nell'Allegato A – **ULTERIORI SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALL'UTILIZZO DEL MODELLO DI SIMULAZIONE:**

"I dati in input, dati di taratura e dati di output dovranno essere restituiti in formato tabellare, su supporto digitale;

I files delle simulazioni dovranno essere restituiti su supporto digitale ad ARPA per eventuali verifiche".

Di conseguenza

A-C) Si modifica il comma 3 dell'art. 34 dell'elaborato "Relazione illustrativa, norme tecniche di attuazione e regolamento attività rumorose" nella maniera seguente:

"Agli asili nido si attribuisce, per la struttura nel suo complesso, la classe I acustica.

E' possibile ottenere valutazione positiva in deroga ai limiti, anche con specifiche prescrizioni dettate dalle unità operative igiene pubblica e pediatria di comunità, della AUSL e da ARPA qualora nella DPCA venga dimostrato che:

a) il contesto urbanistico dell'intervento non permetta organizzazioni plani-volumetriche funzionali alla ottimizzazione del clima acustico;

b) non siano possibili efficaci interventi di mitigazione acustica;

c) non siano tecnicamente raggiungibili i limiti previsti dalla classe I;

d) è comunque garantito il rispetto della III classe acustica di qualità;

e) è garantito il rispetto dei requisiti contenuti nel decreto Presidente del consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 per la categoria E (attività scolastiche)".

Si elimina definitivamente il comma 2 dal testo dell'art. 34 dell'elaborato "Relazione illustrativa, norme tecniche di attuazione e regolamento attività rumorose".

Ne consegue la diversa numerazione dei commi dell'articolo 34.

Si riporta di seguito il testo dell'art. 34 – *Valutazioni finali e deroghe*, modificato:

"1. Per le valutazioni di compatibilità degli interventi sotto il profilo acustico si fa riferimento ai valori limite di cui al D.P.C.M. 14/11/97 e alla normativa sovraordinata vigente al momento della presentazione della documentazione (di impatto acustico e di previsione del clima acustico).

2. Agli asili nido si attribuisce, per la struttura nel suo complesso, la classe I acustica. E' possibile ottenere valutazione positiva in deroga ai limiti, anche con specifiche prescrizioni dettate dalle unità operative igiene pubblica e pediatria di comunità, della AUSL e da ARPA qualora nella DPCA venga dimostrato che:

a) il contesto urbanistico dell'intervento non permetta organizzazioni plani-volumetriche funzionali alla ottimizzazione del clima acustico;

b) non siano possibili efficaci interventi di mitigazione acustica;

c) non siano tecnicamente raggiungibili i limiti previsti dalla classe I

d) è comunque garantito il rispetto della III classe acustica di qualità;

e) è garantito il rispetto dei requisiti contenuti nel decreto Presidente del consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 per la categoria E (attività scolastiche).

3. In caso di denuncia di Inizio Attività o di SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio attività) la documentazione di impatto acustico o la documentazione prodotta in modalità semplificata (ai sensi della L.R. 15/2001, art. 10, comma 4) secondo i criteri della DGR 673/2004 art. 1, comma 7, deve essere trattenuta dai titolari d'attività, a disposizione dell'Autorità di controllo".

B) Si integra con il comma 3 l'articolo 42 – *Disciplina delle manifestazioni temporanee* dell'elaborato "Relazione illustrativa, norme tecniche di attuazione e regolamento attività rumorose".

Si riporta di seguito il testo dell'articolo 42 modificato:

"1. In considerazione del precedente articolo 36, i limiti massimi di esposizione al rumore durante lo svolgimento delle manifestazioni non dipendono dal sito e dalla relativa classe acustica, salvo eventuali determinazioni specifiche dettate dalla zonizzazione acustica del territorio, ma dipendono unicamente dalla temporaneità e dalla classificazione degli eventi.

2. Per il governo e la disciplina delle manifestazioni temporanee sul territorio comunale si rimanda alla DGR 45/02 ed agli eventuali atti conseguenti, assunti da parte dell'Amministrazione Comunale, sulla base delle indicazioni riportate da detta direttiva.

3. Il Comune si riserva di richiedere, in casi di particolare criticità o a seguito di segnalazioni, l'effettuazione di autocontrolli mediante rilievi fonometrici da parte di tecnico competente in acustica".

D) Si inseriscono le diciture sopra riportate nel testo dell'Allegato A – ULTERIORI SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALLE MISURE FONOMETRICHE dell'elaborato "Relazione illustrativa, norme tecniche di attuazione e regolamento attività rumorose".

Si riporta di seguito il testo modificato:

"Oltre ai contenuti di cui all'allegato D al DMA 16.03.1998, unitamente alla descrizione delle procedure utilizzate nell'esecuzione della misura, il tecnico competente in acustica deve avere cura di fornire le seguenti informazioni, anche al fine di rendere replicabile la misura qualora ARPA intenda eseguire monitoraggi di verifica:

a. il sito di misura deve essere identificato in modo univoco, indirizzo con civico, vano in cui è stata eseguita la misura con breve descrizione dell'ambiente abitativo; nel caso di misure in esterno l'identificazione del sito di misura deve essere sempre accompagnata da cartografia in scala adeguata; tale cartografia è richiesta al fine di rendere esplicita la relazione tra la collocazione della sorgente sonora e quella dei siti di misura indicandone anche le distanze;

b. la documentazione fotografica del sito in cui trova evidenza la strumentazione di misura e la posizione del microfono;

c. l'elenco della strumentazione con cui è stata eseguita la misura, compresi gli accessori utilizzati, indicando la classe di precisione e la conformità alle norme. Dovrà altresì essere allegato l'estratto od il frontespizio copia del certificato di taratura della strumentazione, presso un centro SIT;

d. la storia temporale della misura, nonché lo spettro sonoro delle immissioni campionate evidenziando le caratteristiche in base alle quali siano o meno riconosciute oggettivamente le penalizzazioni. In alternativa, esplicitare che in base alle caratteristiche della sorgente sonora non si è ritenuto procedere alla verifica delle componenti tonali ed impulsive;

e. i punti di misura dovranno essere georeferiti con GPS (precisione min. 3m) o rilievo topografico, con sistema di riferimento WGS84 UTM32;

f. i dati relativi ai rilievi fonometrici dovranno essere restituiti in formato tabellare, su supporto digitale;

g. i files delle misure dovranno essere restituiti su supporto digitale ad ARPA per eventuali verifiche."

E) Si inseriscono le diciture sopra riportate nel testo dell'Allegato A – ULTERIORI SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALL'UTILIZZO DEL MODELLO DI SIMULAZIONE dell'elaborato "Relazione illustrativa, norme tecniche di attuazione e regolamento attività rumorose".

Si riporta di seguito il testo modificato:

"Qualora richiesto l'utilizzo di un modello predittivo, devono essere restituite le seguenti informazioni:

- a. denominazione commerciale e versione del software e numero di licenza;*
- b. specifica in merito agli algoritmi di calcolo utilizzati per la simulazione;*
- c. dati di input utilizzati, con particolare riferimento ai livelli di potenza sonora assegnati a tutte le sorgenti sonore (lineari, puntiformi e areali) indicando se forniti dal produttore della sorgente, disponibili in letteratura oppure ottenuti con misure sperimentali su impianti o apparecchiature dello stesso tipo o altro. Per le sorgenti sonore stradali o ferroviarie occorre indicare (se funzionali all'algoritmo utilizzato) i flussi di traffico e le velocità medie considerate, distinte per tipologia di mezzo;*
- d. dati della procedura di taratura del modello predittivo, fornendo i livelli sonori puntuali simulati in corrispondenza delle postazioni di monitoraggio acustico;*
- e. dati di output, da restituire in forma tabellare riportando i livelli sonori ante e post-operam calcolati in facciata ai ricettori ed in corrispondenza dei punti di monitoraggio acustico, eventualmente integrati da mappe e sezioni acustiche;*
- f. i dati in input, dati di taratura e dati di output dovranno essere restituiti in formato tabellare, su supporto digitale;*
- g. i files delle simulazioni dovranno essere restituiti su supporto digitale ad ARPA per eventuali verifiche".*

San Lazzaro di Savena, 11 marzo 2014

Arch. Andrea Mari
Dirigente della 5^a Area Programmazione del Territorio